

Assicurativo.it

Responsabilita' del medico e consenso non informato; danno biologico e parenti



di Spataro

"E' principio di questa Corte che il danno biologico (cioe' la lesione della salute), quello morale (cioe' la sofferenza interiore) e quello dinamico- relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; ne' tale conclusione contrasta col principio di unitarieta' del danno non patrimoniale,"

*"...
"e' risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento chirurgico, ancorche' esso apparisse, "ex ante", necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, "ex post", integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della liberta' di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilita' di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall'esito favorevole dell'intervento (Cass. n. 12205/2015)."*

del 2016-06-20 su Assicurativo.it, oggi e' il 02.05.2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1. Nel dicembre del 2002, Tizia Tizia, S. e S. Caio convennero in giudizio il prof. Sempronio e la casa di cura -luogo- s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai postumi di un intervento chirurgico. Espose l'attrice che nel 1993, a causa delle crisi di cefalee di cui soffriva sin da quando era bambina, si era rivolta al Sempronio, noto specialista in materia di ce falce, che gli aveva consigliato un intervento chirurgico di settoetmoidosfenectomia decompressiva neurovascolare entronasale radicale di terzo grado con l'obiettivo di risolvere con altissima probabilita' la sua patologia. Ma l'intervento, eseguito presso la casa di cura -luogo-, non solo non aveva guarito la Tizia ma anzi aveva aggravato la situazione, creando problemi di respirazione, diminuzione di olfatto, infiammazioni della rinofaringe e sintomi depressivi, fenomeni del tutto inesistenti prima e neanche eliminati a seguito delle numerose e lunghe cure cui si era sottoposta la paziente su indicazione del Sempronio.

Pertanto, ritenuta inadeguata la scelta del trattamento chirurgico posto in essere dal sanitario, fortemente aggressivo tanto da aver comportato l'asportazione di strutture anatomiche integre, e prospettata una lesione del diritto della paziente alla completa ed adeguata informazione sui rischi dell'intervento subito, l'attrice chiese la condanna dei convenuti in solido fra loro al

risarcimento di tutti danni non patrimoniali patiti da lei e dai propri congiunti (marito e figlia) per un importo complessivo di euro 1.000.000,00, danni che venivano ricondotti a svariate tipologie quali danno biologico, morale, esistenziale, estetico, alla vita di relazione, alla libert  personale, alla salute.

Si costituirono in giudizio i convenuti per resistere e chiedere il rigetto delle avverse pretese ritenute infondate sull'an e sul quantum.

Su richiesta del Sempronio veniva esteso il contraddittorio alla RAS Assicurazioni, indicata quale compagnia della casa di cura contrattualmente obbligata anche alla copertura della responsabilit  civile dei medici operanti nella struttura. Tuttavia nessuno si costitu  per la terza chiamata.

Il Tribunale di -luogo- con la sentenza numero 687/2009, accolse la domanda attorea ritenendo che ancorche' l'intervento fosse stato eseguito senza errori la terapia chirurgica non era adeguata rispetto alle concrete condizioni patologiche in cui versava la paziente che, tra l'altro, non era stata neanche compiutamente informata, dei rischi cui sarebbe andata incontro. Pertanto ritenne responsabili in solido sia il Sempronio che la Casa di Cura riconoscendo sussistenti in capo alla Tizia i danni accertati a mezzo di c.t.u. (pari a 18% di danno biologico, oltre sei mesi di invalidita' temporanea 50% e sei mesi di invalidita' temporanea al 25%) giudicandoli esaustivi e comprensivi della sofferenza morale patita dalla danneggiata e di ogni altro profilo di danno non patrimoniale dedotto in atto. Provvedeva quindi alla relativa liquidazione sulla base delle cosiddette tabelle di Milano, con interessi sul capitale computati a decorrere da una data intermedia tra il fatto e la sentenza. Rigettava la domanda risarcitoria proposta dai congiunti S. e S. Caio in quanto infondata, cos  come la domanda di rnanleva avanzata dal Sempronio nei confronti della Ras.

2. La decisione e' stata confermata dalla Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 2506 del 16 dicembre 2014.

3. Avverso tale decisione, Tizia Tizia, S. e S. Caio propongono ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resistono con controricorso autonomi, il Sempronio e la Casa di Cura -luogo-.

Il Sempronio ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei danni da invalidita' permanente ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.".

Lamentano che i giudici del merito avrebbero negato l'esistenza del danno morale al di fuori ed oltre il danno biologico, ritenendolo ricompreso nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che il giudice di primo grado avrebbe adottato per la liquidazione dei danni patiti dalla Tizia. E che a tale conclusione sarebbero pervenuti interpretando in maniera fuorviante ed errata la nota sentenza di questa Corte la numero 26972/2008.

Il motivo e' infondato.

E' principio di questa Corte che il danno biologico (cioe' la lesione della salute), quello morale (cioe' la sofferenza interiore) e quello dinamico- relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e **consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona)** costituiscono pregiudizi **non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; ne' tale conclusione contrasta col principio di unitarieta' del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacche' quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti.**

I giudici del merito in linea con tale principio hanno liquidato sia il danno biologico sia quello morale perche' nella valutazione della percentuale di invalidita' permanente effettuata dal ctu e' stato esplicitato che nella percentuale assegnata del 18% dovevano dirsi ricompresi tutti i postumi di natura fisica e latamente psichica derivanti dall'inappropriato trattamento chirurgico subito.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano il danno da mancanza dell'informazione da parte del medico e' mancanza del consenso da parte della signora Tizia.

I ricorrenti sostengono che sono errate le sentenze del merito laddove non ravvisano come autonoma e distinta voce di risarcimento la mancanza di informazione e di consenso informato della Tizia assumendo che la mancanza del consenso informato costituisca di per se' un danno nei confronti della paziente che deve essere di risarcito in maniera autonoma ed a prescindere dal danno alla salute e dagli altri danni ad esso connessi.

Il motivo e' fondato.

E' principio consolidato di questa Corte che in tema di attivita' medico- chirurgica, e' risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento chirurgico, ancorche' esso apparisse, "ex ante", necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, "ex post", integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libert  di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilit  di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo

compensati dall'esito favorevole dell'intervento (Cass. n. 12205/2015).

Infatti in materia di responsabilit  per attivit  medico-chirurgica, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalit  ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l' "id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualit  tra l'intervento e l'evento lesivo (Cass. n. 27751/2013).

L'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talche' l'errata esecuzione di quest'ultimo da' luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversit  dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrit  psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi. (Cass. n. 2854/2015).

Nel caso di specie la motivazione della corte d'appello e' contraddittoria ed ha violato i principi sopra espressi nella parte in cui prima afferma che la Tizia non e' stata debitamente informata e poi ha tratto la conclusione che sebbene l'inadempimento del sanitario si sia caratterizzato nel caso specifico per negligenza, imprudenza o imperizia sia nella scelta della terapia chirurgica effettuata che nell'omissione di adeguata preventiva informazione della paziente e sui rischi del trattamento, non sussistono profili di danno non patrimoniale che la Tizia abbia patito che non siano stati gi  ricompresi e valutati nella quantificazione in misura percentuale del 18% del danno permanente riscontrato in sede di c.t.u. e fatto proprio dal giudice di primo grado.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata liquidazione dei danni a S. e S. Caio, rispettivamente marito e figlia della signora Tizia.

Lamentano col suddetto motivo l'iniquit  della sentenza di merito per aver negato il risarcimento al marito della ricorrente e alla figlia, titolari di diritti costituzionalmente garantiti, in quanto costretti a subire le ingiuste conseguenze derivanti dall'inqualificabile comportamento del medico sulla persona a loro piu' cara, comprensibilmente stressata, delusa e incattivita da tutto tale patire.

Il motivo e' infondato La corte d'appello ha rigettato il motivo di gravame rilevando che il danno lamentato non sia stato provato. Infatti non sono state date indicazioni specifiche su quali in concreto sarebbero state le modifiche peggiorative della loro condizione soggettiva anche riferimento al rapporto coniugale filiale che rispettivamente li lega alla ricorrente. La Corte d'Appello infatti ha affermato che in sede istruttoria i familiari della Tizia non hanno neanche offerto di provare il danno da loro solo apoditticamente lamentato.

4.4. Con il quarto motivo lamentano la liquidazione dell'interessi.

Si dolgono i ricorrenti che le sentenze di merito errano visibilmente anche nella liquidazione dell'interessi legali inspiegabilmente fatti decorrere dalla data intermedia rispetto alla data dell'intervento chirurgico da cui invece dovrebbero decorrere correttamente.

Il motivo e' assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

5. Pertanto la Corte rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza im

pugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione che decider anche in merito alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione che decidera' anche in merito alle spese di questo giudizio.

Cos  deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 18 dicembre 2015.

- Cassazione

Hai letto: Responsabilita' del medico e consenso non informato; danno biologico e parenti

Approfondimenti: [Consenso informato](#) > [Responsabilita' del medico](#) > [Danno biologico](#) > [Cassazione](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)